



FAQ

PERSONALE

1. In relazione al nuovo piano finanziario, allegato al DM 18.11.2019, è possibile imputare nella sezione “*Equipe multidisciplinare*” i costi dei professionisti e/o consulenti che prestano la loro attività all’interno del progetto SAI?

No, non è possibile in quanto nella sezione Equipe multidisciplinare della macrovoce A – Costo del Personale si imputano i costi del personale con contratto subordinato o parasubordinato (co.co.co) che partecipano a diverso titolo nel progetto SAI, mentre nella sezione Consulenze vengono inseriti i soli costi dei professionisti incaricati per prestazioni d’opera professionale o occasionale.

Si precisa, infine, che nella medesima sezione delle consulenze vanno inseriti anche gli eventuali costi relativi a professionisti che svolgono attività di alfabetizzazione o laboratoriali.

2. Il limite del 40% del costo totale di progetto relativo alla macrovoce A “Costi del personale” dei progetti ordinari e il limite del 50% del costo totale di progetto relativo alla macrovoce A “Costi del personale” dei progetti DM/DS sono relativi solo all’équipe multidisciplinare?

Si, si applicano solo alla sezione Equipe Multidisciplinare della macrovoce A. La percentuale indicata deve essere applicata solo alla sezione denominata Equipe multidisciplinare e precisamente considerando i costi allocati alle microvoci del piano finanziario preventivo (PFP) così distinte: - Ordinari: microvoci A1e A2e A3e A4e A5e A6e A7e A8e; - DM/DS: microvoci A1e A2e A3e A4e A5e A6e A7e A8e A9e.

3. Per i progetti SAI relativi all'accoglienza in favore di MSNA, è previsto un limite massimo percentuale relativamente ai costi del personale?

No, non è previsto alcun limite percentuale in merito ai costi del personale dei progetti dedicati all'accoglienza in favore di MSNA, poiché rispondenti a quanto previsto e disciplinato dalla normativa regionale o nazionale in materia. Inoltre, si richiama il comma 2, dell'art. 4, delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019, secondo il quale per tale tipologia di accoglienza devono essere garantiti i servizi specifici aggiuntivi di cui all'art. 35, delle Linee Guida del suddetto decreto.

4. Quali servizi potranno essere espletati dalle figure professionali i cui costi sono allocati nelle microvoci A8e per i progetti Tipologia Ordinari e MSNA e A9e per i progetti categoria DM/DS e A5c denominata "Altre figure professionali"?

Fermo restando quanto già indicato nella FAQ n. 1, si richiamano i servizi previsti negli artt. 34, 35 e 36 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019, nonché quelli indicati nel "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata" e nel "Manuale unico per la rendicontazione" vigenti.

SPESE DI GESTIONE DIRETTA

5. In quale microvoce devono essere allocati i costi di locazione, utenze, cancelleria, pulizia, etc, degli uffici degli eventuali enti attuatori impiegati per il progetto SAI?

Nel caso in cui gli uffici suddetti siano esclusivamente asserviti al progetto SAI, i predetti costi devono essere allocati alla macro-voce B1 - *Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale*. Nel caso in cui, invece, gli stessi siano parzialmente utilizzati o afferiscano a più progettualità relative al sistema di accoglienza, i costi devono essere allocati alla macrovoce F - *Costi indiretti*.

6. In quale micro-voce devono essere allocati i costi relativi ai conti correnti dedicati al progetto SAI?

Nella micro-voce B3 - *Spese per fidejussioni* devono essere allocati i costi relativi all'accensione dei conti correnti dedicati al progetto SAI nonché quelli relativi agli oneri passivi. I costi relativi ai bonifici bancari seguono la voce di spesa cui si riferiscono. In merito agli oneri passivi, si precisa che gli stessi non possono essere imputati nei progetti FAMI/SAI MSNA, in quanto non ammissibili a valere sul Fondo FAMI.

7. Quali sono i costi relativi alle procedure di evidenza pubblica per la selezione degli enti attuatori, in relazione a quanto disposto nel D. Lgs. 50/2016?

È consentito imputare nella microvoce B6 – costi connessi all’espletamento delle procedure di affidamento tra i costi del progetto quelli relativi all’espletamento della gara per l’individuazione dell’ente attuatore come, ad esempio, i costi per la Centrale Unica di Committenza (CUC), i costi per il contributo Anac e quelli di registrazione e pubblicità. All’interno di tale micro-voce, inoltre, potranno essere allocate tutte le spese connesse agli oneri derivanti dalle procedure di selezione dei soggetti del privato sociale e ai costi di gestione amministrativa in capo sia all’ente locale che ad eventuali enti attuatori. L’ente locale titolare di finanziamento potrà indicare, nella previsione di spesa, anche il costo relativo al fondo di risorse finanziarie costituito in misura non superiore al 2% dell’importo dei servizi posti a base di gara, così come disposto dall’art. 113, del d.lgs. n. 50/2016. Saranno dunque riconosciuti i costi afferenti alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici in capo alle figure del RUP e del DEC nonché ai loro collaboratori, come previsto dal comma 3, del già menzionato articolo.

Non sono ammissibili i costi legati ai gettoni di presenza nonché quelli relativi all’eventuale rogito notarile. I diritti di rogito legati al Segretario Comunale saranno riconosciuti solamente ove gli stessi siano conformi con le previsioni normative e la giurisprudenza consolidata in materia.

La spesa complessiva può essere ripartita in pari misura per ciascuna delle tre annualità del finanziamento o interamente imputata al primo anno. Dette spese vengono riconosciute anche se sostenute nell’anno precedente al triennio eventualmente finanziato, in quanto direttamente correlate all’attuazione dei servizi del successivo triennio.

7°. Quali sono i costi relativi alle procedure di evidenza pubblica per la selezione degli enti attuatori in relazione a quanto disposto nel D. Lgs. 36/2023?

È consentito imputare nella microvoce B6 – costi connessi all’espletamento delle procedure di affidamento tra i costi del progetto quelli relativi all’espletamento della gara per l’individuazione dell’ente attuatore come, ad esempio, i costi per la Centrale Unica di Committenza (CUC), i costi per il contributo Anac e quelli di registrazione. Si ricorda che dal 1° gennaio 2024 è attiva la banca dati nazionale dei contratti pubblici che provvede, gratuitamente, alla pubblicità legale dei bandi e degli avvisi ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs.36/2023.

All'interno di tale microvoce, inoltre, potranno essere allocate tutte le spese connesse agli oneri derivanti dalle procedure di selezione dei soggetti del privato sociale e ai costi di gestione amministrativa in capo sia all'ente locale che ad eventuali enti attuatori.

L'ente locale titolare di finanziamento potrà indicare, nella previsione di spesa, anche il costo relativo al fondo di risorse finanziarie costituito in misura non superiore al 2% dell'importo dei servizi posti a base di gara, così come disposto dall'art. 45 del D.lgs.36/2023. Saranno dunque riconosciuti i costi afferenti alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici in capo alle figure del RUP e del DEC nonché ai loro collaboratori, come previsto dal comma 3, del predetto articolo.

Saranno inoltre riconosciute ai sensi dell'art.15 comma 6 del D. Lgs.36/2023 i costi della struttura di supporto ai RUP nella misura pari all'1% dell'importo posto a base di gara.

Non sono ammissibili i costi legati ai gettoni di presenza nonché quelli relativi all'eventuale rogito notarile. I diritti di rogito legati al Segretario Comunale saranno riconosciuti solamente ove gli stessi siano conformi con le previsioni normative e la giurisprudenza consolidata in materia. La spesa complessiva può essere ripartita in pari misura per ciascuna delle tre annualità del finanziamento o interamente imputata al primo anno. Dette spese vengono riconosciute anche se sostenute nell'anno precedente al triennio eventualmente finanziato, in quanto direttamente correlate all'attuazione dei servizi del successivo triennio

IMMOBILI E UTENZE

8. È necessario richiedere l'autorizzazione per l'attivazione e il riconoscimento dei lavori di manutenzione straordinaria?

No, in quanto l'art. 23 comma 4 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019 dispone che i costi di manutenzione straordinaria sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui l'immobile sia di proprietà dell'ente locale o nel caso di immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli enti locali per finalità istituzionali, nella misura massima del 3,33% del costo annuo complessivo del progetto a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento. Si precisa che per i predetti costi non è necessario procedere alla richiesta di autorizzazione e che il limite percentuale sopra indicato è sempre da calcolarsi sul costo complessivo del Piano finanziario preventivo.

Nel caso in cui, invece, gli immobili fossero di proprietà privata, si richiama ivi il contenuto dell'art. 1577 del c.c., secondo il quale quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore. In tale caso si procederà all'imputazione del costo come "Sconto affitto" nella microvoce C3.

9. Quali costi possono essere imputati nella microvoce C4 "Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare"?

Nella voce di spesa C4, gli enti locali titolari di finanziamento possono imputare i costi sostenuti per la presa in carico di beneficiari portatori di determinate fragilità o vulnerabilità. Ci si riferisce, a titolo di esempio, alle spese che possono essere sostenute - anche sotto forma di retta omnicomprensiva dei servizi - per l'ospitalità di beneficiari in strutture dedicate alla riabilitazione, alle vittime di tratta ovvero strutture protette per nuclei familiari e/o minori. Si precisa, che può essere imputato il solo costo non riconosciuto dal SSN e che dette spese sono sottoposte all'autorizzazione da parte del Servizio Centrale (referente assistenza tecnica alle attività progettuali).

Infine, è utile ricordare che, qualora determinati servizi siano direttamente messi a disposizione dalle strutture dedicate sopra richiamate, gli stessi non possono essere attivati dal progetto SAI, al fine di evitare la duplicazione degli interventi.

10. Nella microvoce C5 – “Pulizia Locali e relativi materiali” possono essere imputati i costi forfettari relativi ai servizi di pulizia?

Non sono ammissibili spese rendicontate in modo forfettario.

Si richiamano al riguardo il principio di rendicontazione a costi reali e i principi generali indicati nel manuale di rendicontazione – che integrano e non sostituiscono le normative vigenti. Pertanto, i costi di eventuali servizi di pulizia devono essere sempre supportati da giustificativi di impegno, giustificativi della prestazione o fornitura, giustificativi di pagamento e idonea documentazione probatoria riportante analiticamente le ore impiegate, la tipologia di servizio prestato e i luoghi in cui si è svolto il servizio. Infine, si ricorda che in tale microvoce possono essere imputati sia i costi dei materiali di pulizia che quelli relativi ai contratti di acquisizione dei servizi da parte dei fornitori. Invece, i costi afferenti la singola persona fisica potranno essere imputati in una delle sezioni che compongono la macro voce A – Costo del personale, in considerazione della singola tipologia contrattuale.

SPESE DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI ALLA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI

11. Quali sono i limiti percentuali indicati per la macrovoce D – Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari?

La macrovoce D – Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari è relativa a tutti quei costi che sono direttamente correlati all'accoglienza dei beneficiari SAI ed è sottoposta ad un limite percentuale minimo da calcolare sul costo complessivo di progetto: pari al 15% per i progetti Ordinari e al 10% per progetti DM/DS. Lo stesso non è previsto per la tipologia di accoglienza MSNA.

Si specifica che i limiti percentuali di spesa sopra indicati valgono in sede di programmazione e non anche in sede di rimodulazione/rendicontazione finale, in virtù anche di quanto previsto dalla normativa vigente nell'ambito di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. A tal riguardo, si ricorda che i progetti SAI possono erogare solo servizi di primo livello: ad es. prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio. Sono quindi esclusi i servizi di secondo livello finalizzati all'integrazione: ad es. corsi professionalizzanti, tirocini formativi.

12. Che cosa si intende per “assistenza sanitaria specialistica” e quali sono le spese che devono essere imputate alla microvoce D3 del piano finanziario per la tipologia Ordinari e MSNA?

In questa voce di spesa possono essere imputati i costi relativi all’attivazione di servizi rivolti a categorie di beneficiari che presentano delle vulnerabilità o delle fragilità specifiche. Si fa riferimento ai servizi legati all’assistenza sanitaria specialistica, come quelli infermieristici o di supporto psicologico, per i quali potrà essere imputata la sola parte dei costi che non risulta coperta dal SSN. Per l’attivazione degli stessi è necessario inoltre richiedere preventiva autorizzazione al Servizio Centrale (referente assistenza tecnica alle attività progettuali) avendo cura di allegare una relazione dettagliata, il preventivo di spesa e l’eventuale prescrizione medica.

Si ricorda, infine, che nel format di piano finanziario preventivo della tipologia DM/DS, la microvoce relativa all’ “assistenza sanitaria specialistica” è ricompresa nella macrovoce A - Costo del personale e, precisamente, nella microvoce A6e, proprio in considerazione della specificità/vulnerabilità dei beneficiari accolti.

13. Che cosa si intende per “Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione concessa dal Servizio Centrale come previsto dal manuale di rendicontazione”?

Nella microvoce D4 sono riconducibili tutte le spese afferenti la salute dei beneficiari, come ad esempio quelle relative all’acquisto di medicinali e quelle inerenti le prestazioni sanitarie, visite ed esami.

In merito all’acquisto dei farmaci si consiglia, ove sia possibile, di rivolgersi sempre alla stessa farmacia, al fine di ottenere l’emissione cadenzata di una fattura che ricomprensca tutte le spese per medicinali effettuate in un determinato periodo di tempo. Qualora ciò non fosse possibile, le spese per i medicinali possono essere rendicontate con gli scontrini parlanti, accompagnati necessariamente dalla prescrizione medica salvo i farmaci da banco. In merito a questi ultimi, in assenza di prescrizione medica, si precisa che in sede di rendicontazione è necessario presentare lo scontrino fiscale e il relativo registro di erogazione per la riconciliazione della spesa.

Si ricorda che le visite, gli esami e le altre spese per la salute non riconosciute dal SSN - o le spese riconosciute dal SSN ma erogate privatamente per motivi di urgenza - sono sempre sottoposte a esplicita autorizzazione da parte del Servizio Centrale (referente assistenza tecnica alle attività progettuali). La richiesta di autorizzazione deve sempre essere corredata da prescrizione medica e dal preventivo di spesa.

14. In quale voce di spesa devono essere imputati i costi afferenti le rette per l'iscrizione agli asili nido?

I costi relativi alle rette per l'iscrizione agli asili nido devono essere imputati alla microvoce D7 – *Spese per la scolarizzazione* per le categorie ordinari e D6 – *Spese per la scolarizzazione* per la categoria DM/DS.

15. Quali spese possono essere imputate nella micro voce D12 “Spese per assistenza” (D11 – “spese per assistenza” per i progetti DM/DS)?

In questa microvoce possono essere imputate – a titolo esemplificativo e non esaustivo - le seguenti spese:

- tessere telefoniche per beneficiari;
- spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari SAI, marche da bollo, traduzione documenti, permessi di soggiorno, titoli di viaggio;
- tamponi antigenici e molecolari e DPI rivolti sia agli operatori che ai beneficiari del progetto SAI;
- baby-sitting, centri estivi per minori.

16. In quale microvoce devono essere allocati i costi relativi alle spese di trasporto sostenute dagli operatori afferenti l'équipe multidisciplinare del progetto SAI?

Nella microvoce B2 – *Spese di carburante per automezzi di servizio* possono essere imputate le spese del carburante utilizzato per automezzi di servizio e/o per mezzi propri del personale afferente l'Equipe multidisciplinare nonché le spese relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Il riconoscimento di dette spese è legato al periodo di durata del progetto e alla diretta correlazione con le attività progettuali realizzate (es. lo spostamento tra le varie sedi progettuali per la realizzazione di attività del progetto, accompagnamento dei beneficiari).

Si ribadisce, infine, che non sono ammissibili i costi di trasporto sostenuti dal personale per raggiungere la propria sede di lavoro.

Le spese relative alla partecipazione degli operatori a corsi di formazione e/o convegni, coerentemente con il tema del diritto di asilo e della presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, possono essere imputate e rendicontate nella micro-voce E2 – *Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi.*

17. Quali spese rientrano all'interno della macrovoce E3 – Attività di raccordo con i tutori volontari?

In tale macrovoce – rivolta esclusivamente ai progetti MSNA – è possibile allocare i costi sostenuti per le attività di raccordo con i tutori volontari. A titolo esemplificativo, possono essere ascritte in questa voce di costo attività come: seminari di approfondimento congiunto tra tutori volontari e operatori dell'équipe multidisciplinari; l'organizzazione di tavoli di confronto periodici tra tutori volontari e personale che a vario titolo si occupa di MSNA. Per l'attivazione di detti servizi si consiglia il confronto con l'Ufficio MSNA del Servizio Centrale.

18. Qual è la modalità di rendicontazione dei costi indiretti imputati alla macrovoce F?

In via preliminare, si precisa che i costi indiretti possono essere attribuiti al singolo progetto solamente in modo indiretto e non univoco e la loro attribuzione può avvenire facendo riferimento a processi riallocativi tramite appositi e specifici criteri di imputazione. Infatti, i costi indiretti sono generalmente rendicontati in base a “coefficienti” di imputazione che di volta in volta sono considerati più appropriati.

In fase di rendicontazione gli stessi devono essere declinati nel registro generale delle spese in modo analitico, con indicazione di tutti i costi che concorrono alla determinazione della medesima macrovoce e documentati con i relativi giustificativi di spesa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si rappresenta di seguito un elenco di categorie di spese riconducibili ai costi indiretti:

- costi di comunicazione per gli uffici non esclusivamente asserviti al progetto SAI (posta, fax, telefono, collegamento internet, software di telecomunicazione, ecc.);
- forniture tecniche per gli uffici non esclusivamente asserviti al progetto SAI (mobili per ufficio; cancelleria, fotocopie, carta, inchiostro, toner, ecc.);
- attrezzature IT standard per gli uffici non esclusivamente asserviti al progetto SAI (fotocopiatrice, proiettore, PC, laptop, ecc.);
- costi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Costi afferenti ai consulenti fiscali e del lavoro laddove tali risorse non siano esclusivamente dedicate al progetto SAI. Per i progetti SAI MSNA, a valere sul fondo FAMI, invece, detti costi saranno interamente imputati nei costi indiretti.

Si evidenzia che esclusivamente per i progetti SAI MSNA, a valere sul fondo FAMI, i predetti costi vengono rendicontati forfetariamente fino ad un massimo del 7% dei costi diretti previsti nel PFP. Pertanto, non deve essere presentata documentazione a supporto dei costi indiretti dichiarati.

19. Quali sono le modalità di erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno?

L'erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno agli enti locali titolari di progetti SAI, è disciplinata dall'art. 48 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019, in base al quale, fino all'attivazione in piattaforma delle funzioni connesse all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 28, il finanziamento è disposto annualmente con l'erogazione di tre tranches di pagamento, corrisposte in relazione ai posti attivi.

20. È possibile imputare i costi del personale dell'Ente locale che sia impegnato nel progetto SAI e qual è la documentazione giustificativa da presentare in sede di rendicontazione?

Si, è possibile procedere al pagamento di una parte della retribuzione del dipendente con i fondi del progetto, in proporzione all'attività svolta. Tale impostazione è confermata dalla giurisprudenza (ex multis Sent.n.615/2010 e 677/2019 Sez. Giur. Puglia), secondo la quale le somme erogate con il finanziamento del piano possono essere utilizzate per pagare la retribuzione del dipendente, ma non possono mai rappresentare una retribuzione aggiuntiva rispetto a quella spettante.

Ricorda infatti la Corte pugliese come un siffatto utilizzo delle somme, violando il principio dell'onnicomprendività della retribuzione, comporterebbe il verificarsi del danno erariale, con le note conseguenze in tema di risarcibilità in capo al dirigente del servizio.

Inoltre, dal pronunciamento della sentenza n. 615/2010, si ricava un ulteriore principio, in virtù del quale non assume alcun rilievo la provenienza dei fondi erogati in attuazione dei progetti per i quali sono state svolte le attività remunerate. Ciò significa che "indipendentemente dalla provenienza, detti fondi, una volta acquisiti e quindi confluiti nel bilancio dell'ente, non si sottraggono alla disciplina concernente l'impiego delle risorse finanziarie di pertinenza dell'amministrazione locale".

Ne consegue che il legame tra detti fondi ed il progetto Sai, deve necessariamente essere dimostrato da parte dell'ente utilizzatore, con dettagliata documentazione giustificativa, come di seguito indicata:

- Ordine di servizio / atto amministrativo di assegnazione del personale al progetto (con indicazione di ruolo, attività, durata dell'incarico, impegno pianificato espresso);
- buste paga e documentazione attestante il pagamento netto a favore del dipendente;
- documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali;
- orario dichiarazione del costo orario del lavoro ordinario, che attesti anche l'ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali.

21. È possibile imputare i costi del lavoro straordinario svolto dal personale dell'Ente locale nel progetto SAI?

Si, tenendo conto, anche in questo caso, dell'orientamento espresso dal Giudice Contabile che ha affermato che “[...] *la retribuità del lavoro straordinario prestato dai dipendenti pubblici è subordinata all'autorizzazione formale e preventiva dell'Amministrazione, che postula la verifica in ordine alla ricorrenza di esigenze di servizio non suscettibili di essere soddisfatte con il normale orario di lavoro che rendano, nelle singole fattispecie, effettivamente necessario il ricorso allo straordinario*”.

22. Relativamente a strutture di proprietà dell'ente locale titolare di progetto, è possibile stipulare un contratto di locazione con l'ente attuatore?

In relazione al quesito posto, si rinvia a quanto rappresentato nella FAQ n. 1 di Rendicontazione - Ambito amministrativo-contabile al [punto 8](#), presente sul sito della Rete SAI.